DECISIONE N. 3633/83/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1983

che completa la decisione n. 37-54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica per la vendita degli acciai speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 60,

considerando che la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954 [1] obbliga le imprese a pubblicare i listini prezzi e le condizioni di vendita per gli acciai speciali definiti all'allegato III del trattato ; che tale decisione è stata completata dalla decisione n. 33-58 del 1° dicembre 1958 [2] e modificata dalla decisione n. 21-63 dell'11 dicembre 1963 [3] ;

considerando che ai sensi della decisione n. 37-54 le imprese del settore siderurgico sono tenute a pubblicare i listini prezzi e le condizioni di vendita per alcuni acciai speciali ;

considerando che lo studio delle condizioni particolari della produzione, normalizzazione e vendita di acciai per utensili, per i quali non è stata finora richiesta la pubblicazione dei listini prezzi, ha rivelato che sussistono attualmente le condizioni che consentono la pubblicazione di listini prezzi per tali acciai ;

considerando che è pertanto opportuno estendere l'obbligo della pubblicazione dei listini prezzi agli acciai per utensili ;

previa consultazione del comitato consultivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 delle decisione n. 37-54 è completato e modificato come segue :

Le lettere h) e i) sono aggiunte dopo la lettera g) :

« h) acciai per utensili non legati con tenore di carbonio pari allo 0,6 % e oltre ;

i) acciai per utensili legati, compresi gli acciai a taglio rapido ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1983.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

---

(1) GU n. 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470.
(2) GU n. 31 del 18. 12. 1958, pag. 665/58.
(3) GU n. 187 del 24. 12. 1963, pag. 2973/63.